

XXXI.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Sunto di petizione — votazione a scrutinio segreto — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato — Si approvano gli articoli dal 17 al 52 dopo osservazioni e proposte dei senatori Pellegrini, Municchi, Pierantoni, Canonico, Taiani, relatore, e del ministro guardasigilli — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata del 17 dicembre — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri di grazia, giustizia e dei culti, della guerra e delle finanze.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Chiala di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

CHIALA, *segretario*, legge:

« N. 7. L'Associazione chimico farmaceutica lombarda espone alcune considerazioni relativamente al disegno di legge sulla vendita del chinino.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge sullo spaccio del chinino.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901 ».*

Prego il senatore segretario Colonna-Avella di procedere all'appello nominale.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D'Ali domanda un congedo di quindici giorni per affari di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di un progetto di legge.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Proroga della gestione governativa del dazio consumo nel comune di Roma ».

La gestione scade colla fine dell'anno corrente, quindi è urgentissimo il provvedere; pregherei perciò la Presidenza e il Senato di dichiarare d'urgenza il progetto e di inviarlo alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro chiede sia dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato.

Come il Senato rammenta, ieri vennero approvati i primi 16 articoli.

Ora, prima di passare al titolo II, ricordo esservi un'aggiunta del senatore Pellegrini al titolo I, che leggo:

Aggiunta al Titolo I.

Il Senato, in virtù dell'art. 37 dello Statuto, giudica di un reato imputato ai suoi membri i quali ne facciano parte di diritto o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni, qualunque altro ufficio essi coprano ed in qualunque luogo e tempo fosse stato commesso il reato, purchè sia punibile da autorità del Regno a termini delle vigenti leggi.

Con la immissione del senatore nell'esercizio delle sue funzioni ogni procedimento penale pendente resta di diritto avvocato al Senato.

Pervenuta al Senato una comunicazione del Governo, ovvero una querela o denuncia o gli atti di un procedimento penale già pendente contro un senatore, il presidente, quando concorrano le predette condizioni, invia gli atti ricevuti alla Commissione istruttoria permanente, formata come nell'articolo seguente.

Il senatore Pellegrini ha facoltà di svolgere questa aggiunta.

PELLEGRINI. L'ultimo paragrafo di questo emendamento, proposto da me dieci o dodici giorni or sono, con altri molti, contemplava l'ipotesi che la Commissione accettasse altra modificazione, che io aveva proposta. Per le votazioni seguite quel presupposto logico è venuto a mancare. Quindi l'ultima parte del mio articolo, quella che riguarda le formalità della trasmissione degli atti, non ha più ragione di essere dopo la votazione seguita.

Il primo degli altri paragrafi scioglie la questione, quando cominci ad essere sottoposto alla giurisdizione dell'art. 37 dello Statuto il senatore, o pel solo fatto della nomina, o soltanto dopo l'immissione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Avendomi la Commissione invitato perchè io esponessi nel suo seno le ragioni di questo e di altri miei emendamenti e sentissi le osservazioni in contrario, credo di poter dire, quanto a questo primo paragrafo, che la Commissione accetta la mia proposta con la quale si dichiara che la competenza del Senato riguarda i membri che fanno parte di diritto, e coloro che sieno stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Viene da ciò la conseguenza, che per ogni causa penale pendente al momento in cui il senatore è immesso nell'esercizio delle sue funzioni, cessa il procedimento ordinario, e viene la causa deferita al Senato.

La seconda parte poi del primo paragrafo da me proposto scioglieva una questione gravissima, altra volta agitata, cioè se i senatori, che occupano anche gradi nell'esercito o nell'armata sieno o no soggetti, per ogni reato, in qualsiasi tempo ed in qualsiasi luogo commesso, alla giurisdizione del Senato anche con prevalenza sulla giurisdizione militare, e se tale prevalenza abbia luogo anche per i reati dai senatori militari commessi in tempo di guerra.

La Commissione ed il ministro nella riunione nella quale mi chiamarono ad intervenire hanno esposto delle considerazioni molto gravi, per le quali essi non credono opportuno che, in occasione di questa riforma del nostro regolamento giudiziario, debbano essere discusse e risolte le molte questioni che si collegano col tema sopra indicato. Credono che le questioni

stesse debbano essere in altro momento, se non in altra sede, esaminate e decise, affinché non sia in nessun modo pregiudicata la risoluzione che si avesse in animo di preferire. Per mia parte, io aderisco al rinvio per le considerazioni della Commissione e dell'onorevole ministro. E quindi, riservandomi a momento più opportuno di manifestare la mia opinione rapporto alla giurisdizione del Senato nei vari casi di reati addebitati a senatori che siano contemporaneamente militari, ritiro questa parte del mio emendamento.

Cosicchè l'articolo da me aggiunto resterebbe limitato a questa sola parte, che credo accettata dalla Commissione:

« Il Senato, in virtù dell'art. 37 dello Statuto, giudica di un reato imputato ai suoi membri i quali ne facciano parte di diritto o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

« Con la immissione del senatore nell'esercizio delle sue funzioni ogni procedimento penale pendente resta di diritto avvocato al Senato.

La prova poi che il concetto di questo articolo fu ora accettato dalla Commissione, risulta dall'art. 53 bis; proposto oggi dalla Commissione, il quale non ha col mio che una differenza di forma. Ma credo che anche per questa la Commissione accetti la dizione da me proposta e che verrà votata come articolo 53 bis. Laonde io limito il mio emendamento alla parte ora letta, restando riservata ogni questione quanto alla giurisdizione sui senatori, che coprono ufficio militare, per reati commessi in tempo di pace o in tempo di guerra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e di giustizia.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il senatore Pellegrini della arrendevolezza con cui ha rinunciato alla parte sostanziale del suo emendamento: come il Senato ha udito, l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini solleva una questione delle più ardue che possa presentare il nostro diritto pubblico, se cioè, conformemente al testo dello Statuto che dichiara essere il Senato il solo competente a giudicare dei reati imputati ai propri membri, questa massima debba valere anche nel caso in cui si tratti di ufficiali di terra o di mare senatori, i quali, in tempo di guerra, abbiano commesso dei reati militari. Per le medesime ragioni le quali non potevamo, in

una tornata precedente, nè la Commissione, nè io, accettare l'emendamento del senatore Vitelleschi, poichè si sarebbe, con una disposizione compresa nel regolamento, modificato lo Statuto fondamentale, non crediamo oggi si possa affrontare una questione così grave che tenderebbe a limitare una disposizione dello Statuto e la competenza speciale del Senato con una semplice disposizione di regolamento. È perciò che il senatore Pellegrini ha consentito di rinviare questa questione a quando il Senato discuterà del Codice di procedura penale militare. Allora si potrà decidere una disputa che, come il Senato sa benissimo, ha precedenti in Italia ed in Francia: si potrà allora decidere se in tempo di guerra debba mantenersi la prerogativa della competenza speciale del Senato, o se invece gli ufficiali di terra e di mare, per reati militari, debbono essere giudicati dalla giurisdizione militare.

Insomma, la questione fondamentale dell'emendamento del senatore Pellegrini resta rinviata, ma col proposito da parte mia, e d'accordo con i ministri della guerra e della marina, di presentare al Senato le opportune proposte.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Prego il senatore Pellegrini, per la parte consacrata nel secondo periodo della sua aggiunta, di voler consentire che sia rinviata a quando saremo alle disposizioni generali, articolo 53 e seguenti.

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ripeto, quanto alla giurisdizione sui senatori militari, per ora non se ne parla più nel regolamento, e, salvo il giudizio che spetta caso per caso al Senato, in precedenza ad ogni altra autorità, la questione verrà sciolta un altro giorno.

L'ultima parte del mio articolo aggiuntivo non ha più ragione di essere perchè già compresa negli articoli votati. Finalmente l'altra parte, quella che fu accettata dalla Commissione, verrà votata come art. 53 bis.

TAIANI, *relatore*. Per maggiore precisione avverto che l'emendamento del senatore Pellegrini si compone di tre parti, la prima e la terza sono state ritirate, della seconda parte se ne parlerà al titolo delle disposizioni generali, all'art. 53 e seguenti.

PRESIDENTE. Avrà la bontà di rammentarlo a suo tempo.

Passiamo ora all'articolo 17 che rileggo. lettura.

Art. 17.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al ministero pubblico, perchè presenti al più presto le sue requisitorie.

(Approvato).

Art. 18.

La Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie, se riconosce che il fatto non costituisce reato o che manca qualsiasi indizio di reità contro l'imputato, o che gli indizi non sono sufficienti, o che l'azione è prescritta o altrimenti estinta, lo enunzierà espressamente nella ordinanza colla quale dichiarerà di non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

A questo articolo il senatore Guarneri, che non è presente, ha proposto il seguente emendamento:

Art. 18.

Aggiungere dopo la frase *la Commissione d'istruzione* le parole *eccetto quella disposta* all'art. 2.

La Commissione accetta quest'aggiunta?

TAIANI, *relatore*. Non essendo presente il senatore Guarneri, faccio osservare al Senato che l'emendamento è inutile.

L'eccezione proposta poteva rimanere se fosse stata mantenuta la Commissione suppletoria; abolita questa, non ha più ragione d'essere l'emendamento Guarneri, che, se fosse presente, lo avrebbe certamente ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene, pongo allora ai voti l'art. 18 nel testo che ho letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

Le ordinanze pronunziate come nell'articolo precedente saranno immediatamente dal cancelliere dell'Alta Corte notificate all'imputato,

al Ministero pubblico e, per cura di questo, alla parte civile, nella forma proscriotta dal Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 20.

Le opposizioni contro le ordinanze che dichiarino di non farsi luogo a procedimento saranno presentate mediante ricorso motivato alla Commissione d'accusa.

Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza, e deve dal Cancelliere annotarsi in apposito registro colla data della presentazione.

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Pellegrini il quale vorrebbe che invece di « ricorso motivato alla Commissione di accusa » si dicesse: « Ricorso motivato all'Alta Corte in Comitato segreto ».

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Aveva proposto gli emendamenti agli art. 20, 21, 22 nella ipotesi che la Commissione accettasse il concetto di abbandonare questa nuova creazione della Commissione di accusa alla quale non mi posso piegare e che si mantenesse la sola Commissione inquirente, la quale delegasse l'istruttoria ad uno dei suoi membri e gli altri funzionassero da sezione di accusa o da Camera di Consiglio tenendo ferma l'analogia col codice di procedura penale quando la Sezione d'accusa, per noi Commissione permanente istruttoria, avoca a sè la istruzione.

Ma, poichè questo sistema non fu accettato dalla Commissione, così logicamente devono restare immutati gli articoli come li ha proposti la Commissione, ed io debbo ritirare gli emendamenti da me presentati agli art. 20, 21 e 22 non avendo più ragione di essere.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 20 testè letto nella formola proposta dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Se la Commissione d'istruzione riconosce sufficienti gli indizi di reità contro l'imputato, e non esistente alcuna delle altre eccezioni indi-

cate nell'art. 18, pronunzierà l'invito diretto degli atti all'Alta Corte, quante volte si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicati nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 22.

Se la Commissione riconosce che il fatto imputato costituisce delitto punibile coll'ergastolo, colla interdizione perpetua dai pubblici uffici, colla reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo di cinque anni, ordinerà la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

(Approvato).

Art. 23.

Nei casi prescritti dall'articolo precedente, ove si tratti di delitti per i quali, a norma del Codice di procedura penale, non è ammessa la libertà provvisoria, la Commissione, colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti alla Commissione d'accusa, spedisce contro l'imputato mandato di cattura, o convertirà in mandato di cattura il mandato di comparizione.

A quest'articolo vi sono un emendamento e una aggiunta del senatore Pellegrini così concepiti:

« Invece delle parole *Commissione di accusa* si dica *Alta Corte*.

Aggiunta. Se l'accusato è un senatore, la Commissione richiederà all'Alta Corte di emettere in Comitato segreto ordinanza per il mandato di cattura. »

Il senatore Pellegrini vi insiste?

PELLEGRINI. Poche parole per richiamare di nuovo l'attenzione della Commissione sul disposto di questo articolo.

Il procedimento può riguardare, o un senatore, o chi non appartiene al Senato. Per chi non appartiene al Senato è giustissima la disposizione proposta dalla Commissione, in quanto essendo conforme a quanto prescrive il Codice di procedura penale, il non senatore non doveva essere diversamente trattato perchè la giurisdizione sia del Senato. Ma cessa tale ragione giustificativa quando si tratta di un senatore. Dal momento che lo Statuto dichiara che il senatore non può essere arrestato

che in forza di un ordine del Senato, e ciò per una tutela dovuta alle funzioni che il senatore adempie, si viola lo Statuto se può essere arrestato non per ordine del Senato ma di cinque senatori. Notate che qui si dà non una *facoltà* ma un *ordine* alla Commissione di convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura e di sottoporre quindi ad arresto il senatore. Egli deve essere tenuto in arresto per il tempo anteriore al giudizio finchè la Commissione d'accusa esamina gli atti e pronunzia l'accusa. Questa disposizione non esisteva nel precedente regolamento che lasciava facoltativa la misura dell'arresto, e quando in qualche caso speciale e per eccezione la necessità potesse imporre l'arresto. Ora diventa, data la imputazione per certi reati, una misura generale, obbligatoria.

Questa è disposizione, non conforme allo Statuto, che offende un diritto essenziale del senatore, non più per ragione di necessità eccezionale ma soltanto per fare atto di semplice osservanza delle disposizioni della procedura comune; ma senza avvertire che non corre parità o analogia perchè il Codice riguarda chi non ha la garanzia statutaria, e viene ad offendere la disposizione statutaria appunto col voler applicare la legge comune, dettata per chi non la gode, anche a chi invece la gode e non per un privilegio arbitrario, ma per tutela politica statutaria.

Pregherei la Commissione, per rispetto di questi diritti statuari a cui nessuno deve rinunciare, non per riguardo a sè, ma per riguardo al corpo cui appartiene, ad accettare l'aggiunta da me proposta: cioè che, quando si tratta di senatori, l'ordine d'arresto del quale qui trattasi, non può essere emanato che dall'Alta Corte in comitato segreto.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Sono dolente di non poter accettare la proposta del senatore Pellegrini.

Senza dubbio tutte le disposizioni del regolamento e tutte le facoltà date qui alla Commissione istruttoria corrispondono perfettamente a tutte le facoltà che il Codice di procedura penale dà all'istruttore ordinario, quindi non ci siamo affatto allontanati dalla procedura penale.

Ma dice l'onor. Pellegrini: là si tratta di

un cittadino qualunque, qui si tratta di un senatore. Ma la differenza di trattamento non è mica nell'esercizio di questa facoltà, ossia nella facoltà di spedire il mandato di cattura, la maggiore garanzia è nella diversità del giudice.

Il giudice istruttore può spedire il mandato di cattura contro qualunque cittadino, ma qui è soltanto la Commissione di cinque senatori che compie gli atti istruttori, e tra questi, la spedizione del mandato di comparizione e di cattura.

Ad ogni modo la questione sollevata dal senatore Pellegrini è pregiudicata. Il Senato ha ammesso il principio coll'art. 14.

L'art. 14, già votato, è così concepito :

Art. 14.

« Salvo il disposto dell'art. 12, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione. Un solo può bastare per l'esame dei testimoni.

« Il mandato di cattura non potrà essere spedito che col concorso di tutti i membri della Commissione ed alla maggioranza di cinque voti. Sarà necessaria la maggioranza di quattro voti, nel caso si tratti della Commissione permanente ».

Ora vede che già il Senato ha votato l'articolo 14, che è conforme al regolamento vigente, cioè la Commissione istruttoria, investita di tutti i poteri che la procedura penale dà all'istruttore comune, può spedire il mandato di cattura.

La differenza pel senatore è di avere il giudizio dei pari anche per il mandato di cattura e che può essere spedito non col voto di un solo, ma col voto di cinque colleghi.

Per queste ragioni spero che l'onor. Pellegrini non insisterà nel suo emendamento e se vi insistesse pregherei il Senato a non accettarlo, altrimenti ne verrebbe la disorganizzazione di quanto abbiamo finora votato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Non è la prima volta che nell'Assemblea legislativa si manifesta una contraddizione tra un articolo deliberato e un altro in esame, e il ravvedimento da un errore commesso è doveroso.

Per costante consuetudine si dà sempre il mandato alla Commissione a lavoro compiuto di fare un esame di coordinazione e di rivelare le antitesi. Penso poi che noi non siamo obbligati alla rigorosa procedura scritta per le deliberazioni delle leggi; e tanto è ciò vero che altra volta nello studio delle emendazioni del regolamento si fece discussione in comitato segreto, non osservando il canone costituzionale della pubblicità delle assemblee legislative.

L'art. 37 dello Statuto è il seguente: « Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato ». Non è quindi lecito ad una esigua maggioranza di modificare lo Statuto, e penso che non si possa neppure mettere a voto questo emendamento...

TAIANI, *relatore*. È il regolamento attuale...

PIERANTONI. ...Se c'era la sanzione bisognava abolirla; ma non è affermazione esatta, e prego di non interrompermi; se ci fosse stato il bisogno dell'articolo, bisognerebbe emendarlo.

Aggiungo che, se con la espressione di un articolo già deliberato soltanto implicitamente si crede di aver toccata la preziosa garanzia sanzionata all'articolo 37 dello Statuto che si attiene alla necessaria indipendenza di chi esercita il potere legislativo e quello supremo giudiziario, non si debba chiudere l'adito a correzione.

Qui non tutti furono vecchi accusatori, non sono o non furono avvocati litiganti e con poca esattezza s'invocò il Codice di procedura penale senza amplissima esposizione dei suoi istituti.

Innanzitutto la procedura attualmente costituita nel regolamento del 7 maggio 1870 si deliberò che si possono delegare tutti gli atti istruttori alle magistrature ordinarie inquirenti. Molti sanno che uno dei primi doveri del magistrato inquirente è quello d'interrogare l'imputato il querelato per rispondere sull'obbietto della imputazione ed offrire le difese.

Per la procedura comune, se l'imputato non si presenta, il mandato di comparizione è convertito in mandato di arresto. Ho domandato al relatore nella conferenza, alla quale sono stato invitato: quale sarà la potestà della delegazione istruttoria? E lei, onor. Taiani, mi ha risposto: se un senatore non va innanzi alla magistratura inquirente, si manderanno, per tra-

durlo, i carabinieri. I senatori che deliberarono l'articolo, a cui ella si attiene sapevano ciò? Credettero di dare la potestà di arrestare? Non lo credo. Protesto e fo le più vive riserve.

Onor. Taiani, chi ha questi criteri non può essere senatore; io ho ricordato che qui seggono i Principi reali che sarebbero sottoposti al giure comune.

Ricordai nel discorso pronunciato nella discussione generale, che la magistratura, che qui è degnamente rappresentata ed è ornamento del nostro consesso, ha buone e salde guarentigie, per assicurarle la sicurezza personale e la indipendenza morale; ricordai che in tanti anni che visse il Governo rappresentativo subalpino e vive il Regno italiano non si ebbe il coraggio di ritogliere la garanzia ai sindaci e ai prefetti, e come ora si caldeggia una riforma, che mi permette di dire che noi facciamo cose che chiamerò impossibili? In quale ordine d'inferiorità ponete i senatori, sol perchè querelati o denunziati?

I deputati non possono essere tradotti in giudizio, e quindi non possono essere interrogati, se non prima si sia autorizzato il giudizio dalla Camera dei deputati, dopo esame della domanda del magistrato inquirente, una relazione, una discussione pubblica e una deliberazione.

Le Commissioni d'istruzione che avete proposte, la Commissione d'inchiesta, tutte le corporazioni che avete istituite, come se vi fossero tanti senatori criminali e complici da processare tal che mal bastava una sola Commissione, seggono deliberando in segreto. Io credo che il segreto abbia fatto il suo tempo. Ho giurato la Costituzione, il nostro *habeas corpus*, che solamente la flagranza del reato e l'ordine del Senato possono sospendere, non può essere lasciato in balia di pochi senatori.

Termino, perchè è ora di terminare, con una dichiarazione. Io non intendo di riassumere i criteri, che mi hanno sinora condotto a parlare; ho voluto rispettare la maestà dello Statuto, ho voluto evitare che varie disposizioni lo ledano, ho pensato di introdurre in gran parte le pubblicità dell'accusa per far conoscere le colpe, le calunnie e l'innocenza dei senatori.

Ho proposto che per dare soddisfazione al paese, che deve esercitare il suo sindacato sulla vita e le azioni dei legislatori, che per le contravvenzioni vi fosse la citazione diretta.

Tutte queste cose non si vollero; ma la Commissione prese dal mio discorso parecchi articoli aggiunti, si emendò, si corresse. Ad evitare maggiori danni adunque valse un poco la mia parola.

Nè stanco, nè vinto, nè domo, dichiaro di rinunciare agli altri emendamenti che avrei ragione di svolgere con la riserva di parlare sull'articolo 56 *bis* che riguarda l'esercizio dell'avvocatura in Senato. Non ho autorità bastevole per convincere il maggior numero dei colleghi; ma ringraziando quelli, che vennero dalla mia parte, due cose auguro: se questo regolamento sarà adottato, che non abbia il paese, nè contro i ministri, nè contro i senatori, nè contro i complici la necessità dell'Alta Corte di giustizia, per difetto di reati, e che si possa evitare con questa opera affrettata, confusa e interrotta un conflitto da me previsto coll'altro ramo del Parlamento. (*Bene*).

L'onor. Taiani mi permetterà che colla schiettezza, che è propria della mia natura, ed è dovere di osservare, che io gli dica che non senta dispiacere della opposizione, nessuna contingenza politica, nessuna passione politica può ispirare il Senato, e questo lavoro manca persino del criterio della opportunità, o della necessità. In questo momento vi sono forse delitti imputati a colleghi? Vi sono delitti contro la sicurezza pubblica di tale natura che dovrebbe funzionare l'Alta Corte? Invece un'amnistia pensò di annullare violenze, errori e dolori.

Infine non bisogna dimenticare che il vero spirito delle assemblee legislative è il critico. Quando io vedo che i maggiori magistrati, che ottennero il mandato dal presidente del Senato di preparare il lavoro di revisione, si sono assentati, e che voi, onor. relatore, siete rimasto solo e qualche volta in due commissari, non so capire più quale autorità possa avere la vostra resistenza a sostenere contro la parola, e la ragione dello Statuto la riduzione delle maggiori guarentie della nostra assemblea, terza parte del potere legislativo, suprema magistratura della patria. Taccio, sperando nel voto contrario al Regolamento e ringrazio l'alta virtù dei colleghi, che con tanta bontà mi ascoltarono.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro guardasigilli.

GIANTURCO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Io vorrei pregare il senatore Pellegrini di non insistere nel suo emendamento, perchè se davvero vi fosse una violazione dello Statuto, avrei già fatta mia la sua proposta; ma considerando il testo dell'art. 37 dello Statuto, mi persuado che la Commissione senatoria, con la proposta che ci ha fatto, non ha violato lo Statuto.

È vero che l'art. 37 dice: « Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato, se non per ordine del Senato ». Il senatore Pellegrini ne trae la conseguenza, che parmi eccessiva, che solo l'Alta Corte, costituita solennemente con l'intervento di tutti i senatori, possa ordinare l'arresto di un senatore. Ora, non solo non pare a me che questa sia l'interpretazione dell'art. 37 dello Statuto, ma non parve neppure ai compilatori del Regolamento del 1870, il cui art. 11 dice: « Agli esami d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione; uno solo può bastare per l'esame dei testimoni. L'ordine di arresto non potrà essere dato, che col consenso di tutti i membri della Commissione e alla maggioranza di cinque voti ». Di guisa che già il Regolamento del 1870 ammette che la Commissione possa ordinare l'arresto con alcune garanzie, che sono anzi accresciute nel testo del nuovo Regolamento; che cioè tutti i membri della Commissione debbano concorrere alla votazione. Insomma l'art. 37 dello Statuto ha avuto l'interpretazione, che nessun'altra autorità dello Stato, fuori del Senato, potesse ordinare l'arresto. Ma in quanto al punto, se dovesse ordinare l'arresto l'Alta Corte o una Commissione che non è che una delegazione dell'Alta Corte, il legislatore del 1870 credette che la Commissione fosse competente ad emettere l'ordine di arresto. Ed in questa conclusione dovettero pervenire anche per una considerazione di indole pratica. Molte volte è necessario di procedere immediatamente all'arresto, anche se non si tratti di flagrante reato; e, se si dovesse attendere che il Senato si costituisse in Alta Corte di giustizia, molte volte il mandato d'arresto arriverebbe troppo tardi, ed il senatore potrebbe sottrarsi alla giurisdizione dei suoi pari.

Se questa è stata la interpretazione data allo

Statuto da quei valentuomini, io credo che ad essa possiamo acquietarci anche noi.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAIANI, *relatore*. Siccome io volevo dire una parte delle cose così bellamente esposte dall'onorevole guardasigilli, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. L'obbiezione può sembrare grave nella parvenza, ma non lo è nella sostanza, perchè confonde due cose del tutto distinte e diverse.

Dice l'onorevole relatore: « Ormai il Senato ha decisa la questione con la votazione dell'articolo 14 ».

Dice l'onorevole ministro: « Già anche nel regolamento vigente c'era una disposizione eguale a quella dell'art. 23 ».

Ma la questione non va posta in questi termini. La disposizione dell'art. 14, conforme a quella del regolamento vigente, riguarda una semplice facoltà data alla Commissione inquirente di ordinare l'arresto, quando possa essere necessaria ai fini del procedimento penale per eccezionali circostanze nelle quali sia certo che troppo tardi arriverebbe la pronuncia del Senato ad impedire la fuga dell'imputato o la consumazione di altri reati.

Per ogni possibile ipotesi si volle dare un possibile esercizio di facoltà eccezionale. Perciò fu rigettato il mio emendamento a quell'articolo. Ma qui è cosa tutta diversa e del tutto nuova.

Con l'art. 23 si dà un ordine, si comanda l'arresto, date certe imputazioni. Questa è la novità, non c'è nel regolamento del 1870 traccia alcuna di questa obbligatoria incarcerazione di un senatore, per la imputazione di certi reati. Non potete invocare l'esempio del regolamento del 1870, perchè voi avete creato un organo nuovo, che in quel regolamento non esisteva, cioè questa Commissione d'accusa.

Non mantenete, ma violate a danno del senatore, il regolamento del 1870. Violate l'articolo 7 e seguenti di esso, perchè ivi la Commissione può ordinare l'arresto ovz occorra, e qui l'articolo espressamente obbliga ad ordinarlo, data la qualità dell'imputazione; lo violate, perchè il regolamento del 1870 dava diritto di

ricorso o di richiamo del senatore arrestato all'Alta Corte, mentre nel vostro regolamento non vi è opposizione che contro le ordinanze della Commissione inquirente e presso la Commissione d'accusa (art. 29).

Non vale dunque la oppostami votazione già seguita, nè il precedente del 1870. Voi per uniformarvi alle disposizioni del Codice di procedura, che riguardano cittadini, per i quali non c'è una disposizione come quella dell'art. 37 dello Statuto, che riguarda soltanto i senatori, non potete dire: Come per le prescrizioni della procedura comune si ordina, quando si tratti di certi reati maggiori, puniti con certe pene, e si deve ordinare l'arresto prima che si pronunci sull'accusa, così è giusto che si debba prescrivere l'arresto del senatore a mezzo della Commissione d'accusa. Questa novità, che non è contemplata nè dall'art. 14 votato, nè dal regolamento del 1870, manca di base perchè vuole applicare ad opposte condizioni di fatto la stessa norma di legge.

Quando il Senato ha l'altro giorno votato l'art. 14, ha voluto lasciare integra la libertà del giudice istruttore o della Commissione inquirente, di apprezzare secondo i casi e le necessità del momento, e la qualità delle circostanze, di ordinare o no l'arresto del senatore, salvo l'intervento dell'Alta Corte per effetto del reclamo.

Con la disposizione di quest'articolo si obbliga la Commissione a *convertire* il mandato di comparizione in mandato di cattura, si rende obbligatorio l'arresto per tutto il tempo in cui la Commissione d'accusa avrà da esaminare il processo, quando si tratti di certi reati, e si esclude in questo stadio la garanzia del giudizio dell'Alta Corte se sia o no necessario l'arresto e politicamente da consentirsi, perchè è tolto il reclamo alla Corte stessa.

Questa a me sembra una novità da respingere e non mi sembra possibile ammettere la delegazione del Senato alla Commissione in una materia così grave come è quella dell'arresto, di fronte al nostro dovere di mantenere la tutela di un diritto statutario. Per queste ragioni io pregherei l'onor. Commissione e l'onor. ministro di non insistere nella loro opposizione alla mia proposta.

GIANTURCO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Vorrei chiarire le obiezioni del senatore Pellegrini, che in sostanza sono due, e bisogna tenerle distinte.

La prima obiezione è questa. Voi non potete, dice il senatore Pellegrini, delegare ad una Commissione i poteri dell'Alta Corte. Ma su questo primo punto non mi sembra che il senatore Pellegrini abbia insistito.

La seconda obiezione è quella che ha parvenza di gravità.

Voi, dice il senatore Pellegrini, ordinate alla Commissione di spedire il mandato di cattura, mettendo insomma il senatore imputato in posizione diversa e peggiore degli altri cittadini.

Ora io prego il senatore Pellegrini di considerare i termini dell'articolo.

L'articolo dice così: « Nei casi prescritti dall'articolo precedente ove si tratti di delitti per i quali a norma del Codice di procedura penale non è ammessa la libertà provvisoria ».

Dunque nei casi nei quali si tratta di delitti per i quali non si ammette la libertà provvisoria, allora la Commissione, nel rinviare a giudizio, dovrà spedire ordinanza di cattura.

Spero che dopo questi schiarimenti non insisterà nei suoi emendamenti.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Rileggo l'aggiunta proposta dal senatore Pellegrini:

« Se l'accusato è un senatore, la Commissione richiederà all'Alta Corte di emettere in Comitato segreto ordinanza per il mandato di cattura ».

Coloro che la approvano sono pregati di alzarsi.

L'aggiunta non è approvata.

Rileggo l'articolo come è stato proposto dalla Commissione:

Art. 23.

Nei casi prescritti dall'articolo precedente, ove si tratti di delitti per i quali, a norma del Codice di procedura penale, non è ammessa la libertà provvisoria, la Commissione colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti alla Commissione d'accusa, spedirà contro l'imputato mandato di cattura, o convertirà in mandato di cattura il mandato di comparizione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 24.

Le ordinanze della Commissione debbono essere deliberate col concorso di tutti i commissari e motivate in fatto e in diritto.

Il senatore Pellegrini a questo articolo propone che invece della parola *tutti* si dica di *cinque*.

PELLEGRINI. Ritiro questa proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 24 nel testo che ho letto. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Salvo quanto è disposto nel secondo paragrafo dell'art. 53, non è ammesso il procedimento per citazione diretta. Ma sulla istanza motivata del ministero pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare il rinvio dell'imputato davanti all'Alta Corte pel giudizio.

(Approvato).

TITOLO III.

Dell'accusa.

Art. 26.

Quando trattasi di procedimento penale davanti al Senato in applicazione della 1^a parte dell'art. 36 dello Statuto, dovrà procedersi, colle norme stabilite nel primo articolo del presente regolamento, alla nomina di una Commissione d'accusa. Essa sarà composta di quattro senatori, oltre cinque supplenti, e sarà presieduta dal presidente del Senato, o da un vice-presidente da lui delegato.

Di questo articolo i senatori Municchi e Pellegrini proponevano la soppressione.

Ora invece la Commissione ne propone una nuova redazione che leggo:

Art. 26.

Quando trattasi di procedimento penale davanti al Senato in applicazione della 1^a parte del 1^o paragrafo dell'art. 36 dello Statuto, do-

vrà procedersi, colle norme stabilite nel primo articolo del presente regolamento, alla nomina di una Commissione d'accusa. Essa sarà composta di quattro senatori, oltre cinque supplenti, e sarà presieduta dal presidente del Senato, o da un vice-presidente da lui delegato.

L'Alta Corte potrà anche, ove lo creda opportuno, designare la Commissione permanente istituita nell'articolo seguente.

MUNICCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUNICCHI. Nel primitivo progetto della Commissione si stabiliva, relativamente alla nomina della Commissione d'istruzione, che quando si trattasse di attentati alla sicurezza dello Stato, o di alto tradimento, la nomina della Commissione fosse fatta dal Senato; e che nell'altro caso invece di reati imputati ai senatori, questa nomina fosse fatta dal presidente del Senato.

Io proposi che in ambedue i casi la nomina fosse fatta dal Senato.

Questa proposta ebbe la fortuna di essere accolta dalla Commissione.

È evidente che come la nomina della Commissione d'istruzione, così l'altra della Commissione d'accusa debba spettare alla stessa autorità, cioè al Senato.

Di ciò parmi che abbia tenuto, o terrà, conto la Commissione nel progetto, e quindi non insisto nel mio emendamento di forma all'articolo in discussione, ed in conclusione ritiro gli emendamenti coordinatamente proposti agli articoli 26, 27 e 29.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 26 nel testo modificato dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Per i procedimenti promossi in applicazione dell'art. 37 dello Statuto, sarà inoltre nominata dal presidente del Senato, al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, una Commissione d'accusa composta di otto senatori oltre quattro supplenti. Sarà presieduta come è stabilito nell'articolo precedente.

Tale Commissione continuerà nelle sue funzioni sino alla nomina della nuova.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. A quest'articolo dove si dice: « sarà inoltre nominata dal presidente del Senato » si deve dire soltanto: « sarà inoltre nominata dal Senato ». Poi la Commissione propone un altro periodo, da collocarsi fra i due periodi di cui si compone l'articolo, nei termini seguenti: « Il Senato potrà delegarne la nomina al presidente ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare rileggo l'articolo modificato secondo la proposta del relatore.

Art. 27.

Per i procedimenti promossi in applicazione dell'art. 37 dello Statuto, sarà inoltre nominata dal Senato, al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, una Commissione d'accusa composta di otto senatori oltre quattro supplenti. Sarà presieduta come è stabilito nell'articolo precedente.

Il Senato potrà delegarne la nomina al presidente.

Tale Commissione continuerà nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova.

CANONICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANONICO. Mi pare che si potrebbe modificare l'articolo in questo modo: dopo l'aggiunta si potrebbe dire: « Tale Commissione sarà presieduta, come è stabilito nell'articolo precedente e continuerà nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova ».

TAIANI, *relatore*. La Commissione accetta la modificazione proposta dal senatore Canonico.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo come è stato modificato in seguito alla proposta del senatore Canonico accettata dalla Commissione.

Art. 27.

Per i procedimenti promossi in applicazione dell'art. 37 dello Statuto, sarà inoltre nominata dal Senato, al principio di ogni legislatura e per la durata della medesima, una Commissione d'accusa composta di otto senatori oltre quattro supplenti. Il Senato potrà delegarne la nomina al presidente. Tale Commissione sarà presieduta come è stabilito nell'articolo precedente e continuerà nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova.

Metto ai voti questo articolo così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Non potranno far parte contemporaneamente come componenti della stessa Commissione di accusa o d'istruzione i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente.

A quest'articolo c'è un emendamento del senatore Pellegrini di cui dò lettura:

Art. 28.

« Non potranno far parte contemporaneamente della Commissione istruttoria i senatori che siano fra loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè esercitare le funzioni di commissario nei procedimenti contro i loro parenti od affini nello stesso grado ».

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Credo che la Commissione accetterà la seconda parte del mio emendamento; cioè che non possono i senatori esercitare le funzioni di commissario nei procedimenti contro i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivo, perchè è questa una giusta disposizione del diritto comune.

Voglio sperare che la Commissione l'accetti per quanto mi fu dichiarato nella conferenza alla quale assistetti.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. La Commissione accetta. Però io proporrei aggiungere all'art. 28 della Commissione, dopo le parole: « sino al quarto grado inclusivamente », le altre: « nè esercitare le funzioni di commissario nei procedimenti contro i parenti od affini nello stesso grado ».

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato.

« Non potranno far parte contemporaneamente come componenti della stessa Commissione d'accusa o d'istruzione i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente, nè esercitare le funzioni di commissario nei procedimenti contro i loro parenti od affini nello stesso grado ».

(Approvato).

Art. 29.

L'una e l'altra Commissione d'accusa si riuniranno sempre a porte chiuse, salvo l'eccezione contenuta nell'art. 53, e saranno competenti a giudicare delle opposizioni prodotte contro le ordinanze delle rispettive Commissioni d'istruzione.

Saranno inoltre competenti a giudicare, dopo ricevuti gli atti a norma dell'art. 22, se siavi luogo a pronunziare l'accusa e il conseguente invio dell'accusato davanti all'Alta Corte.

Il senatore Pellegrini propone la soppressione di quest'articolo...

PELLEGRINI. Ritiro la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

In tutti i casi preveduti dagli articoli precedenti, il presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordinerà la comunicazione al Ministero pubblico, il quale nel termine di giorni dieci dovrà restituirli, accompagnati dalla sua requisitoria.

A quest'articolo vi è un emendamento del senatore Pellegrini...

PELLEGRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 30 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

Quando trattasi di giudizio di accusa, il cancelliere dell'Alta Corte darà avviso all'imputato e alla parte civile, che gli atti sono depositati nella cancelleria e potranno essere letti e comunicati da esse parti o dai loro avvocati muniti di regolare procura. A tal fine è assegnato un termine di cinque giorni, che nei casi gravi può essere prorogato di altrettanto con disposizione del presidente della Commissione.

Le parti potranno presentare osservazioni e difese scritte.

(Approvato).

Art. 32.

Decorsi i termini, il presidente della Commissione nominerà un relatore e destinerà il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione il risultato dell'istruttoria.

Il Ministero pubblico potrà aggiungere a voce tutto quello che gli parrà opportuno e poi si ritirerà.

(Approvato).

Art. 33.

La Commissione, se non crede necessarie ulteriori indagini, delibererà sulla requisitoria, colle forme stabilite negli art. 18 e seguenti, col concorso di tutti i commissari, a maggioranza di voti, e tenute presenti le osservazioni e le conclusioni dell'imputato e della parte civile.

Il senatore Pellegrini propone la soppressione dell'articolo 33.

PELLEGRINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Quando l'imputazione fatta ad un senatore è comune ad altre persone, per reati aventi connessione fra loro, la Commissione d'accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove ciò credano più conveniente nell'interesse della giustizia, secondo le speciali circostanze.

A questo articolo il senatore Pellegrini proponeva il seguente emendamento:

« Dopo le parole *per reati* aggiungere *distinti* aventi però connessione fra loro, la Commissione d'istruzione può (come nel testo) ».

Ora però la Commissione propone una nuova dizione dell'articolo che comprende anche l'emendamento del sen. Pellegrini. Ne dò lettura:

Art. 34.

Quando l'imputazione fatta ad un senatore è comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, la Commissione di accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare le dette persone all'autorità giudiziaria, ove ciò credano più conveniente nell'interesse della giustizia, secondo le speciali circostanze.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 35.

Quando le Commissioni d'istruzione o di accusa dichiarino non farsi luogo a procedere contro un senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, l'ordinanza o la sentenza potrà essere, secondo i casi, comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, di non farsi luogo a procedere, quando vi siano estranei coinvolti nel procedimento promosso contro il senatore, se dagli atti risulti che la loro condizione è distinta e indipendente da quella del senatore, l'ordinanza o la sentenza, che ne pronuncia l'assoluzione, rimette per gli altri gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria competente.

I senatori Municchi, Pellegrini e Guarneri a questo articolo hanno proposto alcuni emendamenti. Però la Commissione, tenendo conto di tali proposte, ha redatto una nuova dizione dell'art. 35 di cui dò lettura:

Art. 35.

Quando le Commissioni d'istruzione o di accusa dichiarino non farsi luogo a procedere contro un senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, l'ordinanza o la sentenza potrà essere, secondo i casi, comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, di non farsi luogo a procedere, quando vi siano estranei coinvolti nel procedimento promosso contro il senatore, se dagli atti risulti che la loro condizione è distinta e indipendente da quella del senatore, l'ordinanza o la sentenza, che ne pronuncia l'assoluzione, rimette per gli altri gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'autorità giudiziaria competente.

Chiedo anzitutto al senatore Municchi se insiste nel suo emendamento.

MUNICCHI. Come il Senato sa, stamane la Commissione ha fatto l'onore a coloro che avevano

preso parte alla discussione generale e proposto emendamenti, di chiamarli nel suo seno per discutere gli emendamenti stessi.

Ora il mio emendamento all'art. 35 è stato oggetto di un accomodamento tra me e la Commissione, perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. E il senatore Pellegrini mantiene il suo emendamento?

PELLEGRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri è assente; dunque metterò ai voti l'articolo del nuovo testo proposto dalla Commissione e di cui è già data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Passeremo ora al titolo IV *Del giudizio*.

Art. 36.

Il presidente del Senato ovvero uno dei vice-presidenti da lui delegato presiederà l'Alta Corte pel dibattimento.

Anche a questo articolo vi sono due emendamenti. Vi è un emendamento del senatore Pellegrini, il quale vorrebbe aggiungere: « Esso ha i poteri discrezionali del presidente della Corte di Assise anche per la istruzione anteriore all'apertura del dibattimento ».

La Commissione, a sua volta, propone la seguente nuova dizione:

Art. 36.

Il presidente del Senato ovvero uno dei vice-presidenti da lui delegato presiederà l'Alta Corte pel dibattimento.

Esso ha il potere discrezionale di presidente della Corte d'assise, anche per la istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Chiedo al senatore Pellegrini se insiste nel suo emendamento.

PELLEGRINI. Il mio emendamento è compreso nel nuovo testo della Commissione, perciò lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 36 nel testo modificato dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 37.

I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunziata l'accusa non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo.

Il senatore Pellegrini proponeva a questo articolo il seguente emendamento: « *Aggiungere in fine*: nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale ».

Ora, però, la Commissione, tenendo conto della proposta del senatore Pellegrini, propone all'articolo 37 la seguente nuova formula:

Art. 37.

I senatori che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunziata l'accusa, non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 38.

Il dibattimento non potrà farsi se non sono presenti in tutte le tornate almeno cinquanta senatori.

Il senatore Municchi propone la soppressione di questo articolo.

Gli domando se insiste in questa proposta di soppressione.

MUNICCHI. L'art. 38 e l'art. 46 riguardano il numero dei senatori necessari per il dibattimento e per la votazione.

Questo punto è stato oggetto quest'oggi di larga discussione in seno alla Commissione. Ci siamo messi d'accordo, e ritiro quindi i miei emendamenti agli articoli 38 e 46.

PRESIDENTE. A questo stesso articolo 38 anche il senatore Pierantoni ha proposto un emendamento che leggo:

« Quando il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia, tutti i senatori, eccetto quelli impediti per malattia o che si trovino all'estero, debbono compiere il loro dovere di giudici.

« In una seduta preliminare l'Alta Corte, presenti i difensori, esaminerà i motivi di ricusazione, di assenza e di chiesta esenzione ».

Chiedo al senatore Pierantoni se mantiene questo suo emendamento.

PIERANTONI. Dichiaro di non sostenere questo emendamento, riservandomi di parlare soltanto sull'articolo 56 *bis* che si riferisce alla difesa e all'accusa penale. Tuttavia, quando un senatore ritira un emendamento, può dire la ragione di questa sua determinazione.

Avverto peraltro gli onorevoli miei colleghi che l'articolo da me redatto è il compendio della giurisprudenza e della dottrina francese, osservate nei lunghi processi che ebbero luogo sotto l'applicazione del nostro sistema copiati dalla Carta francese.

PRESIDENTE. Ritirati gli emendamenti, rileggo l'art. 38 come fu proposto dalla Commissione e lo pongo ai voti:

Art. 38.

Il dibattimento non potrà farsi se non sono presenti in tutte le tornate almeno cinquanta senatori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 39.

Prima dell'apertura del dibattimento, il presidente fa procedere coll'appello nominale alla formazione della lista dei senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

L'appello nominale sarà ripetuto al principio delle ulteriori sedute, consagrando nel verbale ogni variazione.

A questo articolo 39 il senatore Pellegrini propone che fra il primo ed il secondo comma si aggiunga il seguente capoverso:

« I senatori che non saranno intervenuti alle singole udienze non potranno concorrere al giudizio ».

La Commissione accetta quest'aggiunta?

TAIANI, *relatore*. La Commissione l'accetta come maggiore chiarimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, allora pongo ai voti l'art. 39 coll'aggiunta del senatore Pellegrini. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 40.

Formata la lista nessuno dei senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. A questo articolo proponiamo una aggiunta e cioè dopo le parole: « senza giustificato motivo » aggiungere « riconosciuto tale dall'Alta Corte ».

Rileggo per maggiore chiarezza tutto l'articolo:

Art. 40.

Formata la lista, nessuno dei senatori che vi sono compresi, può assentarsi senza giustificato motivo riconosciuto tale dall'Alta Corte.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'aggiunta proposta dal relatore a nome della Commissione. Chi approva l'articolo con l'aggiunta proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 41.

All'apertura del dibattimento i senatori possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'accusato può allegare i motivi di ricusazione a termini del Codice di procedura penale.

L'Alta Corte statuisce immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai senatori e dall'accusato.

(Approvato).

Art. 42.

Nel caso che astensioni e ricusazioni siano ammesse, il presidente, ove occorra, disporrà, prima di procedere oltre, che venga integrato il numero dei senatori, come è indicato dall'articolo 38.

Il senatore Pellegrini propone la soppressione di quest'articolo...

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei soltanto far osservare che, essendosi

stabilito il numero di 50 senatori nell'art. 38, ed essendosi stabilito nell'art. 39 che non possono partecipare al giudizio che i senatori presenti alla prima udienza, bisogna intendere l'articolo 42 nel senso che il numero di 50 senatori non siasi raggiunto nella prima tornata: se venissero a mancare più tardi, quest'articolo non sarebbe più applicabile...

TAIANI, *relatore*. Si possono aggiungere al principio dell'art. 42 le seguenti parole: « Nella prima tornata... ».

PELLEGRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Io vorrei pregare la Commissione a non insistere su quest'articolo perchè dal momento che c'è l'obbligo per tutti i senatori di intervenire al giudizio, dire che il presidente disporrà perchè venga integrato il numero, è ordinare l'impossibile, se tutti adempierono l'obbligo, perchè i non presenti devono essere impossibilitati ad intervenire. Ovvero si viene ad affermare ed a presumere, che vi sono senatori liberi d'intervenire e che potrebbero intervenire, ma che non vogliono adempiere al loro obbligo di intervento finchè il presidente

Mi pare che in questo articolo si contenga una diminuzione della dignità del senatore e si mette in pericolo pure la dignità del presidente.

I senatori non venuti prima non verranno neppur dopo, per non confessare una loro colpevole negligenza, ma ripeteranno che sono impossibilitati ad assistere al giudizio.

Mi pare che la Commissione dovrebbe confidare nel sentimento del dovere di ogni senatore, il quale sa che gl'incombe l'obbligo di adempiere alla funzione a cui è chiamato dallo Statuto.

Ecco la ragione per cui proposi la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta soppressione?

TAIANI, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora l'art. 42 rimane soppresso.

Art. 43.

Il presidente, prima di ogni altro atto, ordinerà al cancelliere di leggere ad alta voce la ordinanza di rinvio al giudizio, o della sentenza

di accusa, ovvero la citazione diretta, e quindi procederà all'interrogatorio dell'accusato.

Dopo ciò, i membri dell'Alta Corte e gli ufficiali del ministero pubblico hanno facoltà di rivolgersi al presidente, affinchè interroghi l'accusato, i testimoni e i periti sopra quei fatti e quelle circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'accusato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni e ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

(Approvato).

Art. 44.

Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le requisitorie del pubblico ministero, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'accusato, che avrà l'ultimo la parola, il presidente dichiarerà chiuso il dibattimento, e l'Alta Corte in comitato segreto pronunzia immediatamente la sentenza.

(Approvato).

Art. 45.

Le questioni sulla reità e sull'applicazione della pena sono formulate dal presidente e poste ai voti separatamente.

Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla di cui ammissione, ove il presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta Corte.

Il senatore Pellegrini a questo articolo proponeva la seguente modificazione:

« Chiusa la discussione fra i senatori in Camera di Consiglio, il presidente formula e fa votare separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'accusa le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

« Ogni senatore, ecc. (come nel testo) ».

Ora la Commissione d'accordo col senatore Pellegrini propone la seguente redazione:

« Chiusa la discussione fra i senatori in Camera di Consiglio, il presidente formula e fa votare separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'accusa le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

« Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla di cui ammissione, ove il presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta Corte ».

Pongo ai voti l'articolo così modificato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Al momento del voto i senatori non potranno essere in numero minore di quaranta.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Pellegrini, proponeva la seguente modificazione:

« La colpeabilità non può essere pronunciata e la pena stabilita che a maggioranza assoluta dei presenti, osservato per il numero di questi il disposto dell'art. 38 ».

TAIANI, *relatore*. D'accordo col senatore Pellegrini è stata proposta la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Quindi nessuno chiedendo che quest'articolo sia riproposto, s'intende soppresso.

Art. 47.

La votazione per la sentenza definitiva si farà per appello nominale e per ordine alfabetico.

I senatori votano sì o no su ciascuna proposta ad alta voce e con facoltà di esprimere succintamente i motivi del voto.

Il presidente voterà l'ultimo.

Il senatore Pellegrini aveva proposto il seguente emendamento:

Art. 47 (capoverso).

Si estrae a sorte da quale lettera dell'alfabeto debba cominciare l'appello.

I senatori devono votare sì o no su ciascuna proposta ad alta voce, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il presidente voterà l'ultimo.

A sua volta la Commissione propone una nuova dizione di cui dò lettura.

Art. 47.

La votazione per la sentenza definitiva si farà per appello nominale e per ordine alfabetico.

I senatori devono votare *si o no* su ciascuna proposta, ad alta voce, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il presidente voterà l'ultimo.

Il senatore Pellegrini insiste nel suo emendamento?

PELLEGRINI. Lo ritiro, perchè già compreso nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 47 nel testo modificato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 48.

Il presidente enuncierà il modo delle votazione che occorreranno nel corso del dibattito, a seconda della loro importanza.

Ogni senatore può fare diversa proposta dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso l'Alta Corte deciderà per alzata e seduta.

(Approvato).

Art. 49.

I voti emessi nelle deliberazioni dell'Alta Corte non potranno mai essere rivelati.

Di questo articolo il senatore Pellegrini domanda la soppressione.

TAIANI, *relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno lo ripropone, s'intende soppresso.

Art. 50.

La sentenza definitiva conterrà i motivi in fatto ed in diritto.

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto.

La Corte nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari, ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Il senatore Pellegrini proponeva l'emendamento seguente:

Art. 50.

La sentenza definitiva, formulata dal presidente o da altri dietro suo invito (*il resto come nel testo*).

PELLEGRINI.

E la Commissione, tenendo conto di questo emendamento, propone ora una nuova redazione dell'art. 50 di cui do lettura.

Art. 50.

La sentenza definitiva formulata dal presidente o da altro senatore da lui designato conterrà i motivi in fatto ed in diritto.

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto.

La Corte, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

La sentenza definitiva sarà sottoscritta da tutti i votanti per ordine alfabetico. Il presidente sottoscriverà prima di tutti.

Gli altri provvedimenti saranno sottoscritti soltanto dal presidente e dal cancelliere.

A questo articolo 51 il senatore Pellegrini contrappone questo emendamento:

Art. 51.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti saranno sottoscritti dal presidente e dal cancelliere.

Domando all'onorevole relatore se la Commissione accetta questo emendamento.

TAIANI, *relatore*. La Commissione ritira il suo articolo, ed accetta l'emendamento proposto dal senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 51 del testo emendato dal senatore Pellegrini, accettato dalla Commissione.

Chi intende approvare l'art. 51, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 52.

La sentenza definitiva sarà letta dal presidente in pubblica udienza, fuori la presenza

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1900

dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, sarà notificata dal cancelliere.

(Approvato).

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Stante l'ora tarda, e poichè nel seguente art. 53 si solleva una questione gravissima, prego il Senato di rimandare la discussione alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, rimanderemo il seguito della discussione a lunedì.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori senatori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sullo « Stato di pre-

visione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901 »:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari.	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì 17, alle ore 15;

1. Seguito della discussione delle proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato (N. VII *documenti*);

2. Discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 35 - urgenza).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 20 dicembre 1900 (ore 11,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.